



Dott. **Alessandro Leopizzi**  
Direttore Generale del personale e della formazione

In data 15 luglio 2020, come è noto, le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un importante accordo che, dopo oltre dieci anni, ha ridefinito i criteri di mobilità del personale dell'organizzazione giudiziaria. Come già avvenuto in passato presso codesta amministrazione e presso tutte le altre amministrazioni della Giustizia, l'accordo all'art. 23, sotto la rubrica "*interpello straordinario riservato a dipendenti in posizione di distacco*", prevede la stabilizzazione presso l'ufficio ove attualmente prestano servizio dei lavoratori distaccati. La norma *de qua* si apre indicando la data di pubblicazione dell'interpello ("**entro il 1° giugno 2021 l'Amministrazione bandirà...**") ed esclude dalla stabilizzazione tutti i distaccati che, in quanto neoassunti, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda risultano sottoposti al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione ex art. 35, comma 5 bis, D.L.vo 165/2001.

Orbene, codesto Generale Ufficio, il 7 settembre scorso ha formalmente comunicato alle organizzazioni sindacali **per il prossimo 29 settembre, quindi con circa sedici mesi di ritardo**, la pubblicazione dell'interpello ex art. 23 cit.. Tale ritardo, del tutto immotivato, poiché ha ridotto il numero dei lavoratori potenzialmente beneficiari della procedura di stabilizzazione (saranno esclusi innanzitutto quei lavoratori che nelle more della pubblicazione risulteranno rientrati nelle sedi di appartenenza), ha vanificato la *ratio* stessa norma: **liberare, a beneficio lavoratori dei neoassunti, i posti negli uffici di provenienza dei distaccati**. È noto, infatti, che il distaccato occupa *de facto* due posti in organico, quello nell'ufficio di provenienza e quello dell'ufficio ove presta attualmente servizio.

Tanto premesso, CGIL CISL e UIL, facendo seguito alle reiterate richieste in tema di mobilità, allo stato rimaste senza alcun riscontro (allegati 1-3), chiedono, con riferimento alla procedura di stabilizzazione di prossima attivazione ed **in ragione dei sedici mesi di ritardo accumulato nella pubblicazione dell'interpello**: di modificare *in melius* il termine indicato nell'art. 23 n. 2 consentendo la partecipazione alla procedura a tutti i lavoratori che abbiano un anno di distacco alla data del 1.10.2021; di derogare al vincolo quinquennale in favore dei distaccati neoassunti in applicazione del parere della Funzione Pubblica n. 0103321/2022 del 24.3.2022, in quanto sopravvenuto all'accordo; di stabilizzare presso la sede ministeriale, con la medesima procedura, i lavoratori provenienti da diversi uffici giudiziari attualmente distaccati - non comandati - alla Scuola Superiore della Magistratura.

Inoltre, CGIL CISL e UIL, previa riconvocazione con urgenza del tavolo negoziale, chiedono di definire una nuova procedura di stabilizzazione che, fermo restando il disposto dell'art. 23 comma 4 (divieto di posizioni soprannumerarie), consenta di ampliare ulteriormente il numero dei lavoratori da stabilizzare anche estendendo la procedura al personale applicato ex art. 20 del vigente accordo di mobilità.

CGIL CISL e UIL si riservano l'adozione di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro.

Distinti saluti

Roma, 19 settembre 2022

FP CGIL  
Russo

CISL FP  
Marra

UIL PA  
Amoroso